



CAMPOBASSO
GIOVANNI
02.03.2021 08:38:51
UTC



EMILIANO
MICHELE
02.03.2021
16:51:34
UTC



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 36 del 24/02/2021

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 “Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo”.



Regione Puglia

SCHEMA di DISEGNO di LEGGE

Codice Cifra

TUR/SDL/2021/00003

Presentato dall'Assessore alla

Cultura, Tutela e sviluppo delle imprese culturali, Turismo, Sviluppo e Impresa turistica

(Dott. Massimo Bray)

SDL - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 "Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo".



Regione Puglia

SDL - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 "Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo".

Relazione accompagnatoria

Il presente schema di disegno di legge modifica la legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 recante la "Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo".

Nel dare attuazione alla disciplina introdotta dal richiamato provvedimento legislativo, sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, l'applicazione della disposizione che stabilisce i requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione a direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo. Tra i requisiti occorrenti, infatti, l'articolo 12 l.r. cit. ha previsto il possesso da parte dei candidati di una certificazione di conoscenza della lingua inglese di livello talmente elevato da precludere - di fatto - l'avvio dei corsi di formazione professionale programmati per mancanza di utenza in possesso di tale certificazione linguistica.

L'esposta criticità è stata rilevata dalle Sezioni regionali Turismo e Formazione professionale all'esito di interlocuzioni e consultazioni svolte sia con gli Enti di formazione professionale che con le Associazioni di categoria delle Agenzie di viaggi e turismo che hanno concordato, come risulta dalla documentazione agli atti, sulla necessità di prevedere un livello di conoscenza della lingua inglese che sia adeguato, ma non sproporzionato, rispetto alla professionalità ed alla preparazione culturale richieste per l'abilitazione da conseguire.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene dunque adeguato, per la lingua inglese, il possesso del requisito linguistico della certificazione di livello B2 ovvero del diploma di laurea triennale in lingua inglese. A tale riguardo è utile evidenziare che, nella perdurante assenza di una disciplina nazionale, la materia risulta regolata in modo non uniforme a livello regionale e che comunque, all'esito dell'intervento modificativo proposto, la disciplina introdotta da questa Regione resta tra quelle che prevedono i requisiti linguistici più elevati.

Il presente schema di disegno di legge contiene ulteriori interventi modificativi volti, da un lato, a chiarire la portata di alcune norme e, dall'altro, ad eliminare adempimenti inutili che comportano un ingiustificato onere amministrativo.

Sotto il primo profilo rileva la modifica introdotta all'art. 7 ed all'art. 19 comma 1. Sotto il secondo profilo, invece, rileva la soppressione del comma 5 dell'art. 19.

L'inserimento nell'art. 7 di un nuovo comma, dopo il comma 3, è diretto a specificare che l'apertura di una agenzia di viaggio e turismo in franchising è soggetta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), essendo il franchisee (affiliato) giuridicamente ed economicamente indipendente dal franchisor (affiliante o agenzia madre). Dunque l'ipotesi rientra nell'ambito di applicazione del comma 1 e non del comma 3 che riguarda le sedi secondarie a gestione diretta di agenzie già legittimate ad operare.

La modifica dell'art. 19, comma 1, dà evidenza del fatto che l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo risponde all'esigenza di rendere noti, per ragioni di trasparenza, i nominativi dei soggetti abilitati in Puglia: si tratta di un elenco e non di un albo alla cui iscrizione è subordinato l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

All'esigenza di ridurre oneri amministrativi risponde invece la soppressione del comma 5 dell'art. 19; infatti, da un lato, la previsione contenuta nel comma 5 si sostanzia, nel concreto, in una duplicazione dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo (Infotrav) già esistente in ambito nazionale e, dall'altro, la tenuta di un elenco già esistente, avente un ambito territoriale più circoscritto, comporterebbe un impegno poco proficuo delle risorse .

Il presente SDL, redatto dalla Sezione Turismo con l'assistenza ed il supporto della Sezione Supporto Legislativo, consta di 2 articoli.

Articolo 1 - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 "Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo".

Articolo 2 - Norma finale.

Il presente SDL non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.

Il dirigente della Sezione Turismo

Dott. Patrizio Giannone

GIANNONE SALVATORE
PATRIZIO
23.02.2021 07:53:53 UTC



L'Assessore proponente

Dott. Massimo Bray

BRAY
MASSIMO
23.02.2021
09:13:02
UTC





Regione Puglia

SDL - Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 "Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo".

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 "Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo".

1. Alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3.bis L'apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo in franchising è soggetta alle disposizioni di cui al comma 1.";
- b) all'articolo 12, comma 4, lettera a), le parole "di livello C1" sono sostituite con le parole "di livello B2";
- c) all'articolo 12, comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "diploma di laurea triennale nella lingua inglese";
- d) all'articolo 19, comma 1, dopo la parola "abilitazione" sono aggiunte le seguenti parole: "in Puglia. L'iscrizione nell'elenco non è condizione di esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.";
- e) all'articolo 19, il comma 5 è soppresso.

Art. 2

Norma finale

1. La presente legge di modifica non comporta maggiori oneri né minori entrate a carico del Bilancio Regionale.